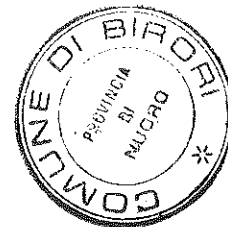


**COMUNE DI BIRORI
PROVINCIA DI NUORO**

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

**ALLEGATO "A" ALLA DELIB. C.C.
N. 94 DEL 14.07.1994**



CAPO. I

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con il presente regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente s'intendono confermate le tariffe in vigore nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 2

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

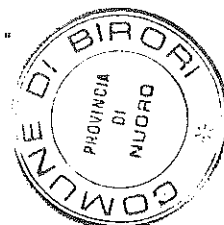
1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.



3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 4

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

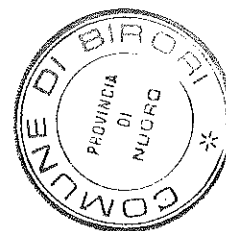
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno; comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 3 sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:
VIA S.ANDREA
VIA GIOVANNI XXIII
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:
RESTANTI VIE E PIAZZE.

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro



quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.8, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

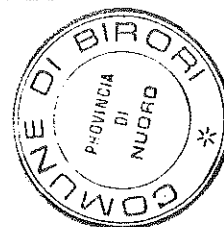
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

6. La tassa è determinata dal Comune in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

ART. 5

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Dove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

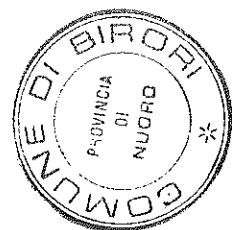


ART. 6

OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE.

PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della graduazione operata dall'art. 4 - 3° comma del presente regolamento con una maggiorazione del 10 per cento per le Strade, Vie e Piazze di 1° Categoria rispetto a quelle di 2° Categoria.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa prevista è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 %.
4. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
8. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando, manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.



9. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 10%

10. La tariffa è parimenti ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

11. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%

12. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

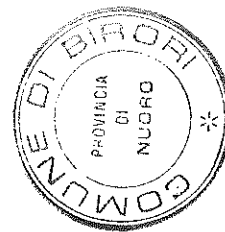
In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

13. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 7

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 4 - comma 3 e con il criterio stabilito nel precedente articolo 6, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.



2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.
3. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa prevista è ridotta ad un terzo
5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
6. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 8.
7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta al 30%
8. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%
9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.



ART. 8

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.

2. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 9

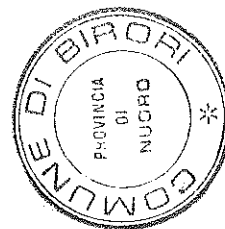
DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 8 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza della strada per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 è determinata in misura forfetaria, sulla base delle seguenti misure:

per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata superiore a trenta giorni.



La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

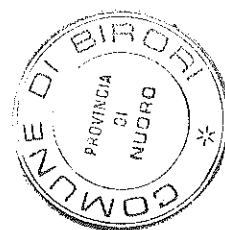
- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 %
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 %
- 3) occupazione di durata maggiore: 100 %

ART. 10

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI.

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale
 - a) centro abitato
 - b) zona limitrofa
 - c) sobborghi e zone periferiche
 - d) frazioni
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.



5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale

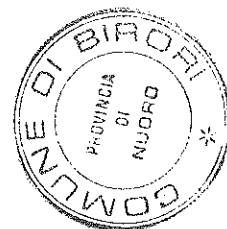
- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) frazioni, sobborghi
e zone periferiche

ART. 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;



- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 12

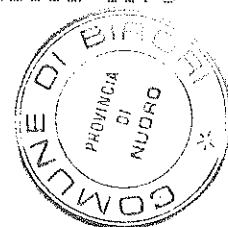
RICHIEDITA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
- le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

2. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.



ART. 13

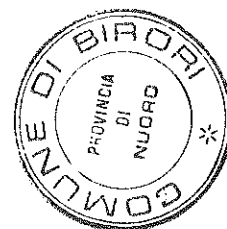
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 14

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;



c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni 10 (dieci);

5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 15

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

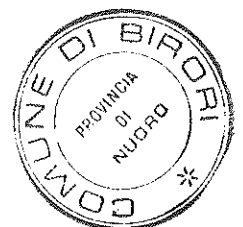
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ART. 16

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.



ART. 17

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

ART. 18

REVUCA DELLA CONCESSIONE

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 19

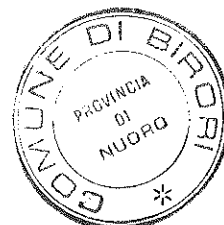
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 20

OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria or-



0 dinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 21

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

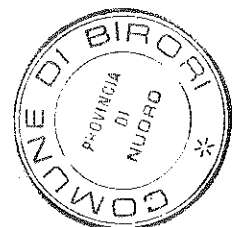
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

J* 4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.



6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 22

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.L.gs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 23

SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 21 comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.



5. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 25

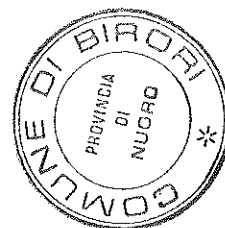
NORME FINALI

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 20.04.1989 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima L. 750

Categoria seconda L. 675

- Occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50%.

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRA STANTI IL SUOLO

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 66,7%):

Categoria prima L. 250

Categoria seconda L. 225

C) PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI, LA TARIFFA E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A) RIDOTTA DEL 70%.

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE DEL 50%.

E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.

F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALLO ART. 8 DEL REGOLAMENTO LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DEL 50%. LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA ED AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.

G) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICA LA TARIFFA INDICATA ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA AL 30%.

H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA LE TARIFFE INDICATE ALLE LETTERA A) SONO RIDOTTE DEL 50%.

I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, LA TARIFFA ORDINARIA INDICATA ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.

L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART. 9' DEL REGOLAMENTO.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- | | |
|---|-----------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni | L. 10.000 |
| b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni | L. 15.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg. | + 30% |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.